

ALLEGATO A

Formattato: Sottolineato

Formattato: Allineato a destra

STATUTO
della
COMUNITA` TERRITORIALE
della Val di Fiemme

TESTO PROPOSTA DI MODIFICHE

Formattato: Sottolineato

Formattato: Centrato

Formattato: Sottolineato

Eliminato: ¶

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

Preambolo storico e inquadramento territorio, insediamenti e attività.

TITOLO I Norme generali

Articolo 1. *Costituzione e denominazione*

Articolo 2. *Sede, stemma e gonfalone*

Articolo 3. *Finalità*

TITOLO II Competenze e poteri, organi di governo, garanzie e istituti di partecipazione

Capo I Competenze e poteri

Articolo 4. *Principi*

Articolo 5. *Competenze*

Articolo 6. *Modalità del trasferimento*

Articolo 7. *Trasferimento volontario*

Articolo 8. *Accordi e intese con altri enti*

Articolo 9. *Potestà regolamentare*

Capo II Organi di governo

Articolo 10. *Organi della Comunità*

Articolo 11. **Il consiglio**

Articolo 12. *Attribuzioni del consiglio*

Articolo 13. *Prerogative*

Articolo 14. *Funzionamento del consiglio*

Articolo 15. *Iniziativa e deliberazioni delle proposte*

Articolo 16. *Nomine consiglieri e revoca*

Articolo 17. *Gruppi consiglieri e conferenza dei capigruppo*

Articolo 18. *Commissioni consultive*

Articolo 19. *Mozione di sfiducia*

Articolo 20. *Presidente*

Articolo 21. *Attribuzioni del presidente*

Articolo 22. **Il comitato esecutivo**

Articolo 23. *Attribuzioni e funzionamento del comitato esecutivo*

Articolo 24. *Cause di ineleggibilità e incompatibilità- Esclusioni*

Articolo 25. *Organo di revisione economico-finanziaria*

Capo III Garanzie

Articolo 26. *Opposizioni e ricorsi*

Articolo 27. *Il difensore civico*

Capo IV Istituti di partecipazione

Articolo 28. **Conferenza dei sindaci**

Articolo 29. *Soggetti titolari*

Articolo 30. *Cittadinanza attiva*

Articolo 31. *Partecipazione al procedimento*

Articolo 32. *Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi*

Articolo 33. *Proposte e petizioni*

Articolo 34. *Consultazione popolare*

Articolo 35. *Referendum*

Articolo 36. *Esclusioni*

Articolo 37. *Norme procedurali*

TITOLO III I servizi pubblici, le attività economiche e le forme collaborative

Capo I I servizi pubblici locali

Eliminato: L'assemblea

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: assembleari

Eliminato: assembleari

Eliminato: L'organo

Eliminato: dell'organo

Eliminato: Articolo 25.
Conferenza dei Sindaci

Eliminato: 6

Eliminato: 7

Eliminato: 8

Eliminato: 9

Eliminato: P

Eliminato: partecipazione dei
Comun

Eliminato: 30

Eliminato: 1

Eliminato: 2

Eliminato: 3

Eliminato: 4

Eliminato: 5

Eliminato: 6

Eliminato: 7

Eliminato: 8

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

Articolo 38. *Norme generali*

Eliminato: 9

Articolo 39. *Modalità di gestione*

Eliminato: 40

Capo II Le attività economiche

Articolo 40. *Partecipazione della Comunità a società di capitali*

Eliminato: 1

Capo III Le forme collaborative ed associative

Articolo 41. *Principio di collaborazione*

Eliminato: 2

Articolo 42. *Convenzioni*

Eliminato: 3

Articolo 43. *Partecipazione ad accordi di programma*

Eliminato: 4

Articolo 44. *Consorti*

Eliminato: 5

TITOLO IV Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 45. *Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento*

Eliminato: 6

Articolo 46. *Bilancio e contabilità*

Eliminato: 7

Articolo 47. *Patrimonio*

Eliminato: 8

Articolo 48. *Tesoriere*

Eliminato: 9

TITOLO V Organizzazione della Comunità

Articolo 49. *Principi*

Eliminato: 50

Articolo 50. *Regolamento di organizzazione*

Eliminato: 1

Articolo 51. *Segretario generale*

Eliminato: 2

Articolo 52. *Personale*

Eliminato: 3

Articolo 53. *Sistema dei controlli interni.*

Eliminato: 4

Articolo 54. *Controllo di gestione*

Eliminato: 5

TITOLO VI Norme transitorie e finali

Articolo 55. *Norme transitorie*

Eliminato: Articolo 56. *Norme programmatiche in materia di personale*

Articolo 56. *Norme finali*

Eliminato: 7

Eliminato: 8

Formattato: Rientro: Sinistro:
0,63 cm

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO I Norme generali

Articolo 1 *Costituzione e denominazione*

1. I Comuni di Capriana, Carano, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfioriana, Varena e Ziano di Fiemme costituiscono la **Comunità territoriale della val di Fiemme**, che è ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"* e **s.m.**, di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Il territorio della Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito nel presente Statuto denominata semplicemente Comunità, è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.

Articolo 2 *Sede, stemma e gonfalone*

1. La sede legale della Comunità è situata nel territorio del Comune di Cavalese.

2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della Comunità, su decisione del presidente della Comunità.

3. La sede è dotata di apposito albo, tenuto con modalità informatiche, ove vanno pubblicati gli atti della Comunità per i quali ciò sia previsto da norme di legge o regolamentari.

4. La Comunità si dota di uno stemma e di un gonfalone, con apposito provvedimento adottato **dal consiglio** della Comunità a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati.

5. **Il consiglio** della Comunità disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso dello stemma.

Eliminato: che può essere

Eliminato: anche

Eliminato: dall'assemblea

Eliminato: L'assemblea

Articolo 3 *Finalità*

1. La Comunità è costituita per lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite dalla Provincia ai comuni con obbligo di esercizio in forma associata, nonché per l'esercizio di altre funzioni, compiti, attività e servizi affidati dai comuni o da altro ente locale.

2. La Comunità indistintamente cura gli interessi e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la compongono, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive.

3. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità, la Provincia, l'Ente Parco naturale provinciale Paneveggio Pale di San Martino, nonché con la Magnifica Comunità di Fiemme - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini prestazioni e servizi adeguati, con particolare attenzione al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

4. La Comunità inoltre:

a) persegue l'intesa con i Comuni membri e con altri enti pubblici sui provvedimenti di carattere generale e la definizione di accordi con le realtà locali su problematiche di interesse comune;

b) valorizza la specificità dei Comuni, le tradizioni locali nonché il patrimonio storico, artistico e artigianale;

c) sostiene la diffusione sul territorio dei principi della cultura della pace, della solidarietà, dell'integrazione fra culture diverse nonché del rispetto dei diritti umani;

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

- d) ispira la propria azione al principio di non discriminazione e di garanzia delle pari opportunità, con riferimento a tutti gli aspetti della vita economica, sociale e culturale;
- e) persegue il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti umani all'interno del proprio territorio;
- f) promuove la cultura del rispetto dell'ambiente, della conservazione della natura, della difesa del territorio e delle biodiversità e ispira la propria attività al principio di precauzione;
- g) promuove le azioni necessarie a realizzare in tutti i Comuni membri un sistema razionale ed omogeneo di mobilità ed in particolare un sistema dei servizi pubblici efficiente ed omogeneo;
- h) sostiene le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari, nell'ambito dell'esercizio del diritto alla salute;
- i) tutela il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica, degli spettacoli e dello sport;
- l) promuove lo sviluppo delle attività economiche, purché rispettose dell'ambiente e in un'ottica di sviluppo sostenibile e di qualità e stabilità del lavoro;
- m) riconosce la peculiarità di quel patrimonio storico-culturale del nostro territorio, espressione autentica di un diffuso sentimento religioso popolare, che colloca l'agire della nostra comunità entro il tracciato del pensiero cristiano;
- n) valorizza la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente, riconoscendo e favorendo l'autonoma iniziativa degli stessi per lo svolgimento di attività di interesse generale;

TITOLO II

Competenze e poteri, organi di governo, garanzie e istituti di partecipazione

Capo I Competenze e poteri

Articolo 4

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti o affidati, i principi di imparzialità e proporzionalità secondo criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

2. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

3. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri, con l'Ente Parco Naturale provinciale Paneveggio Pale di San Martino e con la Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 5

Competenze

1. La Comunità esercita e svolge le funzioni amministrative, compiti e attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, **nonché** le ulteriori funzioni amministrative, compiti e attività comunque affidate da enti pubblici o per legge.

Eliminato: attualmente così individuate:¶
<#>assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;¶
<#>assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.¶
<#>edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;¶
<#>urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei Comuni e con la Costituzione;¶
<#>espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;¶
<#>programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102;¶
<#>azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 dell'art. 8 della LP n. 3 del 2006 nelle materie: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;¶
<#>infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;¶
<#>opere e interventi (... [1])

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

Articolo 6

Modalità del trasferimento

1. Fermo restando quanto già stabilito dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e di attività alla Comunità comporta:

- a) la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione, comprese le fasi istruttorie, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza;
- b) l'assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti, e la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni ai sensi del capo VI della legge provinciale n. 3 del 2006 per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata;
- c) il subentro della Comunità nella titolarità dei rapporti con i terzi, comprese le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Articolo 7

Trasferimento volontario

1. La Comunità, esercita altresì le funzioni e svolge i compiti e le attività affidati volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, al fine di evitare residui gestionali in capo ai Comuni.

3. I trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai Comuni alla Comunità sono proposti dai Comuni stessi. La Comunità predispone, previa intesa con i Comuni interessati, i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare lo schema di convenzione riguardante le modalità organizzative e i criteri di finanziamento e di riparto delle spese, nonché la durata e le modalità di recesso.

4. In sede di costituzione della Comunità, i Comuni affidano volontariamente alla stessa lo svolgimento di funzioni, compiti e attività nelle seguenti materie :

- competenze dei Comuni in materia di servizi educativi della prima infanzia;
- servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale;

5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività affidate ai sensi del comma 4, la Comunità stabilisce, previa intesa con i Comuni interessati, le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse.

Eliminato: , ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3 del 2006,

Eliminato: - espropriazioni per opere ed interventi di interesse comunale;¶

Articolo 8

Accordi e intese con altri enti

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto negoziale diretti ad un'efficiente gestione delle proprie funzioni/attività per le quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità limitrofe, con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

3. La Comunità, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché realizza opere di interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.

4. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità può attuare i propri fini anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.

5. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

Eliminato: 3. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario.¶
4

Eliminato: 5

Eliminato: 6

Articolo 9

Potestà regolamentare

1. La Comunità ha potestà regolamentare nelle funzioni, compiti e attività ad essa affidate.

2. La Comunità inoltre disciplina con regolamento:

- il funzionamento **del consiglio**, comprese le cause di decadenza per mancata partecipazione alle sedute;
- le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone;
- la disciplina degli atti amministrativi adottati dagli organi dell'ente, i procedimenti amministrativi, l'accesso agli atti, l'erogazione dei contributi economici, le forme di partecipazione nel rispetto dei principi di cui al successivo capo IV;
- l'organizzazione dell'ente e il personale;
- l'attività contrattuale dell'ente;
- l'ordinamento contabile dell'ente.

3. Altri regolamenti potranno essere adottati per l'esercizio delle funzioni della Comunità.

4. La violazione dei regolamenti, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dalla Comunità con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento dei Comuni.

Eliminato: dell'assemblea

Capo II Organi di governo

Articolo 10

Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

- il consiglio**;
- il presidente;
- il comitato** esecutivo;

2. Costituisce ulteriore organo della Comunità l'organo di revisione economico-finanziaria.

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: l'organo

Eliminato: d) la conferenza dei Sindaci;¶

Eliminato: L'assemblea

Eliminato: L'assemblea è costituita da 29 componenti, dei quali 11 consiglieri nominati da ciascun comune del territorio e 17 componenti, nonché il Presidente, eletti a suffragio universale diretto e segreto

Articolo 11 Il consiglio

1. Il consiglio è costituito dal presidente e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.

2. Le modalità di elezione e la durata in carica del presidente e dei consiglieri sono stabilite dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e s.m.

Eliminato: P

Eliminato: componenti dell'assemblea

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

3. I componenti **del consiglio** esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate **personalmente**, per iscritto, ed acquisite al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con delibera **del consiglio**. Accertata l'assenza per tre sedute consecutive, il Presidente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza all'interessato, con comunicazione scritta da inoltrare entro 5 giorni lavorativi successivi all'ultima seduta. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine **il consiglio**, nella prima riunione, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, decide sulla proposta di decadenza con provvedimento da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. La delibera che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi alla sua adozione.

Articolo 12 Attribuzioni **del consiglio**

1. **Il consiglio** determina, in riferimento alle sue competenze, gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Esso ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Oltre a quanto previsto da questo statuto, spetta **al consiglio**:

- eleggere l'organo di revisione economico-finanziaria;
- approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione e le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni;
- approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
- scegliere i modelli organizzativi e le forme giuridiche dei servizi;
- approvare le carte dei servizi;
- approvare gli atti costitutivi e/o di partecipazione ad enti, aziende, istituzioni, società e le loro modificazioni;
- definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende e istituzioni, e nominare i rappresentanti **del consiglio** presso gli stessi nei casi espressamente stabiliti dalla legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 16;
- la pianificazione del territorio e i programmi e piani di sviluppo economico e sociale;
- approvare il bilancio annuale e pluriennale e il rendiconto della Comunità;
- approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma con altri enti locali;
- approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 euro, al netto degli oneri fiscali, oppure, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi;
- approvare o adottare ogni ulteriore atto ad esso sottoposto dal presidente della Comunità.

3. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a), c) e d) del presente articolo, è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 13 Prerogative

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: 4. I componenti dell'assemblea vengono denominati consiglieri e durano in carica cinque anni e comunque sino all'elezione dei nuovi componenti eletti a suffragio universale diretto.¶ 5

Eliminato: 6

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: della stessa

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: L'assemblea

Eliminato: a

Eliminato: all'assemblea

Eliminato: e) approvare i criteri e indirizzi per la definizione delle politiche generali, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;¶

Eliminato: f

Eliminato: g) approva gli atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, agli indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie;¶

Eliminato: h

Eliminato: i

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: l

Eliminato: m

Eliminato: n

Eliminato: o) adottare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 1.000.000 euro al netto degli oneri fiscali;¶

Eliminato: p

Eliminato: ,

Eliminato: ed n)

Eliminato: 4. Le deliberazioni previste alle lettere e) e g), quale condizione della loro efficacia devono essere approvate da almeno sei (... [2])

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

1. Ciascun componente **del consiglio** ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni **del consiglio**. In particolare ha diritto di:

- partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.
- dimettersi, con le modalità previste per i consiglieri comunali dalla legislazione regionale vigente in materia di ordinamento dei Comuni.

2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente **del consiglio** ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Negli organi di informazione eventualmente gestiti direttamente dalla Comunità ad ogni gruppo **consigliare** sono riservati uguale spazio e uguali modalità di intervento.

Articolo 14 Funzionamento **del consiglio**

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento **del consiglio** sono fissate in un apposito regolamento, approvato **dal consiglio** a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. **Il consiglio** si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno **tre** suoi componenti. Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai Comuni appartenenti alla Comunità.

3. In caso di urgenza **il consiglio** può essere convocato, prescindendo dal termine ordinario previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti sia **fatto pervenire** almeno ventiquattro ore prima.

4. Le deliberazioni **del consiglio** non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

5. Gli assessori non consiglieri hanno diritto di partecipare alle sedute, con pieno diritto di parola e senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni, interpellanze e comunque argomenti riguardanti le attribuzioni delegate loro dal presidente.

6. Alle sedute **del consiglio** possono essere invitati i rappresentanti della Comunità in enti, aziende, società di capitali, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari della Comunità ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto della Comunità, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

7. Le sedute **del consiglio** sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

Articolo 15 Iniziativa e deliberazioni delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza **del consiglio** spetta al **comitato** esecutivo, al presidente ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento **del consiglio**.

3. Ogni deliberazione **del consiglio** s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: assembleare

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dall'assemblea

Eliminato: 2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme compatibili in materia di funzionamento dell'assemblea del Comprensorio della valle di Fiemme.¶

Eliminato: 3

Eliminato: L'assemblea

Eliminato: sette

Eliminato: 4

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: a

Eliminato: consegnato

Eliminato: 5

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: 6

Eliminato: 7

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: 8. Alle sedute dell'assemblea partecipa, con pieno diritto di parola e senza diritto di voto, lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme o suo sostituto.¶

Eliminato: 9

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: all'organo

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze. **In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.**

4. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti gli astenuti e coloro che si assentano prima di votare. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge, dallo statuto, e dal regolamento, o qualora lo richiedano almeno sette consiglieri.

6. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Articolo 16

Nomine ~~consiglieri~~ e revoca

Eliminato: assembleari

1. Il ~~consiglio~~ procede alla nomina di suoi rappresentanti ogni qualvolta sia previsto da disposizioni di legge mediante elezione e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento di assemblea.

Eliminato: L'assemblea

2. Qualora la legge preveda espressamente la rappresentanza della minoranza politica, la elezione avverrà mediante scheda segreta e con voto limitato.

3. Nelle nomine di organi collegiali deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato in ~~consiglio~~. In caso di risultato frazionale si opera l'arrotondamento all'unità superiore o inferiore più vicina, e comunque non inferiore ad uno. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel provvedimento di nomina.

Eliminato: Assemblea

4. In qualunque commissione, comitato, gruppo di lavoro, formalmente istituiti ~~dal consiglio~~, deve essere garantita la presenza di una rappresentanza delle minoranze politiche ufficialmente costituite.

Eliminato: dalla assemblea

5. La revoca come atto di sfiducia nei confronti di uno o più amministratori è deliberata ~~dal consiglio~~, qualora anche la nomina competa ~~allo stesso~~, su mozione presentata ~~dal comitato esecutivo~~, o da almeno due quinti dei consiglieri con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Eliminato: dall'assemblea

Eliminato: alla

Eliminato: a

6. La revoca è comunque proposta per cause di sopraggiunto conflitto di interessi, per incompatibilità e per gravi e/o ripetute omissioni o violazioni degli indirizzi della Comunità.

Eliminato: dalla giunta

Articolo 17

Gruppi ~~consiglieri~~ e conferenza dei Capi gruppo

Eliminato: assembleari

1. I consiglieri in carica possono formare gruppi ~~consiglieri~~, composti da minimo tre consiglieri.

Eliminato: assembleari

2. I consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo sono assegnati al gruppo misto.

3. Ciascun gruppo comunica al presidente ~~del consiglio~~ il nome del Capo gruppo.

Eliminato: dell'assemblea

4. I capi gruppo designati formano la conferenza dei Capi gruppo che è l'organo consultivo del presidente ~~del consiglio~~ nell'esercizio delle funzioni di presidenza delle adunanze consiliari.

Eliminato: entro il giorno precedente alla prima riunione dell'assemblea successiva a quella in cui è stato eletto il presidente.

Articolo 18

Commissioni consultive

Eliminato: dell'assemblea

1. Il ~~consiglio~~, a maggioranza dei consiglieri assegnati, può costituire commissioni consultive in relazione a specifici settori di attività, individuandone la composizione e i compiti.

Eliminato: L'assemblea

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di funzionamento.

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

Articolo 19 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario **del consiglio**, ad una proposta del presidente o **del comitato**, esecutivo non comporta le loro dimissioni.
2. Il presidente e i membri dell'esecutivo, decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti **il consiglio** approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno **cinque** componenti **del consiglio**.
3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione è approvata **il consiglio** è sciolto e viene nominato un commissario.
5. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente **il comitato** esecutivo.

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dell'organo

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: dodici

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: a

Eliminato: l'organo

Articolo 20 Presidente

1. Il presidente della Comunità viene eletto secondo le modalità indicate dalla L.p. 3/2006 e s.m..
2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per tre volte consecutive.
3. Il presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, da lui **designato** tra i componenti dell'organo esecutivo e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'assessore più **giovane** di età.
4. Il Presidente rimane in carica fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente.

Eliminato: a suffragio universale diretto

Eliminato: individuato

Eliminato:

Eliminato: anziano

Articolo 21 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, convoca e presiede **il consiglio e il comitato**, esecutivo. Nella prima seduta di **consiglio**, successiva alla nomina **del comitato** esecutivo, il presidente presenta **al consiglio** le linee programmatiche per la loro discussione e approvazione e indica le deleghe affidate ai singoli componenti **del comitato**, esecutivo e gli eventuali incarichi attribuiti ai consiglieri.
2. In particolare il presidente:
 - a) nomina i componenti **del comitato** esecutivo della Comunità e ripartisce gli incarichi tra gli stessi;
 - b) può incaricare singoli membri **del consiglio** della trattazione di specifiche questioni;
 - c) controlla l'esecuzione dei provvedimenti **del consiglio e del comitato** esecutivo;
 - d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
 - e) promuove il raggiungimento delle finalità della Comunità di cui al precedente art. 3 coinvolgendo in particolare i Comuni appartenenti al territorio della Comunità;
 - f) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione **del comitato**, esecutivo per liti intentate avverso atti della Comunità o promosse dalla stessa. Nel caso di atti di natura tributaria locale può essere autorizzato a rappresentare la Comunità in giudizio il funzionario responsabile del tributo. Il patrocinio in giudizio può inoltre essere esercitato da altro personale della Comunità, incaricato dal presidente, qualora consentito da specifiche disposizioni di legge;

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: l'organo

Eliminato: assemblea

Eliminato: dell'organo

Eliminato: all'assemblea

Eliminato: dell'organo

Eliminato: dell'organo

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dell'organo

Eliminato: dell'organo

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

g) rappresenta la Comunità nelle assemblee delle associazioni, società e consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;

h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati **dal consiglio** ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi **dal comitato esecutivo**;

i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

l) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza **del consiglio**, garantendo complessivamente il rispetto della proporzione tra consiglieri appartenenti a ciascun genere e numero di consiglieri assegnati alla Comunità. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel decreto di nomina;

m) autorizza gli incarichi esterni del Segretario e del personale con qualifica dirigenziale.

n) esercita le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e che non siano demandate alla competenza **del comitato esecutivo**, del segretario e dei dirigenti e/o responsabili dei servizi e degli uffici.

3. Gli atti del presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Eliminato: dalla assemblea

Eliminato: dall'organo

Eliminato: della assemblea

Eliminato: della giunta

Eliminato: 4. Il Presidente della Comunità è membro di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali.¶

Eliminato: L'organo

Eliminato: L'organo

Eliminato: , denominato giunta,

Eliminato: cinque

Eliminato: della giunta

Eliminato: due

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: della giunta

Eliminato: alla assemblea

Eliminato: La giunta

Eliminato: a

Eliminato: La giunta

Eliminato: dell'organo

Eliminato: alla Giunta

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: a

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: a

Eliminato: a

Eliminato: assembleari

Eliminato: La giunta

Eliminato: dell'organo esecutivo

Eliminato: della giunta

Eliminato: 1

Articolo 22 Il **comitato esecutivo**

1. Il **comitato esecutivo** è composto dal presidente e da **tre** componenti, denominati assessori, nominati dal presidente medesimo.

2. Possono essere nominati componenti **del comitato esecutivo**, in numero non superiore a **uno**, anche cittadini non facenti parte **del consiglio**, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di componente **del consiglio** e **del comitato esecutivo**. Tali componenti partecipano **al consiglio** con diritto di parola ma senza diritto di voto.

3. Il **comitato esecutivo** deve essere composto, in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.

4. Il **comitato esecutivo** rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente.

Articolo 23

Attribuzioni e funzionamento **del comitato esecutivo**

1. Spetta **al comitato esecutivo** l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza **del consiglio**, e che non rientrino nelle competenze attribuite al presidente, al segretario, ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Esso esercita insieme al presidente attività di iniziativa e di impulso nei confronti **del consiglio**, sottoponendo **allo stesso** proposte formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti **consigliari**.

3. Il **comitato esecutivo** si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti **del comitato esecutivo**.

4. Le riunioni **del comitato esecutivo**, che non sono pubbliche, sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

parità prevale il voto del Presidente. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori

5. In caso di urgenza, **il comitato esecutivo** può adottare con i poteri **del consiglio**, le variazioni di bilancio, salvo sottoporle a ratifica dello **stesso**, entro sessanta giorni a pena di decadenza.

6. Oltre all'organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni **del comitato esecutivo**, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e incompatibilità- Esclusioni

1. Al presidente, ai consiglieri e agli assessori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle leggi regionali in materia di composizione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché dalle leggi provinciali in materia di riforma istituzionale, ivi compresi i procedimenti ed i rimedi previsti dalle stesse.

2. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori o ai consiglieri della Comunità, ivi comprese le nomine e le designazioni negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa, si considerano connesse con il mandato elettivo e pertanto non costituiscono cause di incompatibilità o di ineleggibilità, qualora siano conferiti per la tutela degli interessi della Comunità o per assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità. Dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente comma viene dato atto nel relativo atto di nomina.

3. **Il consiglio**, per le nomine di propria competenza, evidenzia e motiva adeguatamente nei relativi provvedimenti l'esistenza delle condizioni indicate al comma **2**. Analogamente, nell'approvazione degli indirizzi per la nomina da parte del presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende e istituzioni, **il consiglio** definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto previsto dal comma **2**.

4. La nomina o la designazione di amministratori o di consiglieri in rappresentanza della Comunità stessa presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

Articolo 25

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'organo di Revisione economico finanziaria, nominato secondo le norme di legge, esercita i propri compiti per il controllo della gestione economico finanziaria e patrimoniale. Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Comunità e ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli organi dell'ente. Per tale motivo all'organo di revisione dovrà essere trasmesso l'avviso di convocazione delle sedute degli organi nello stesso termine in cui viene consegnato ai componenti degli stessi.

2. L'organo di revisione può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Eliminato: la giunta

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: a

Eliminato: a

Eliminato: della giunta

Eliminato: L'assemblea

Eliminato: 1

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: 1

Formattato: Giustificato,
Rientro: Prima riga: 1,25 cm

Eliminato: ¶

¶
Articolo 25¶

Conferenza dei Sindaci

Eliminato: 1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.¶

2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta da un Sindaco eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei voti. Il presidente della Conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla Conferenza, con funzioni di vice presidente.¶

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. Assiste e verbalizza il segretario generale della Comunità. La Conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti.¶

4. La Conferenza dei Sindaci esprime un parere sugli atti dell'assemblea concernenti: ¶
a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;¶
b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;¶
c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e piani di sviluppo economico e sociale;¶

d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della Comunità;¶

5. La Conferenza, può esprimere il proprio parere anche sulle questioni che l'assemblea e la giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione.¶

6. I pareri della Conferenza dei Sindaci sono espressi a maggioranza dei componenti. [3]

Eliminato: 6

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

3. L'organo di revisione fornisce **al consiglio**, ed ai singoli componenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per l'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo **del consiglio**, medesimo.

Eliminato: all'assemblea

Eliminato: dell'assemblea

4. L'organo di revisione fornisce **al comitato**, esecutivo ed ai dirigenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Eliminato: a

Eliminato: all'organo

Capo III Garanzie

Articolo 26 *Opposizioni e ricorsi*

Eliminato: 7

1. E' ammesso ricorso in opposizione **al comitato esecutivo**, avverso le deliberazioni **del consiglio**, e **del comitato esecutivo**, per motivi di legittimità e di merito.

Eliminato: alla giunta

Eliminato: dell'assemblea

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

Eliminato: della giunta

- a) che sia presentato da chi è residente nel territorio della Comunità;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio della Comunità; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria della Comunità.

3. **Il comitato esecutivo**, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Esso può pronunciare:

Eliminato: La giunta

Eliminato: a

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, se di propria competenza, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata **dal comitato esecutivo**;
- e) la remissione degli atti **al consiglio**, per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione **del comitato esecutivo**, per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

Eliminato: dalla giunta

Eliminato: all'assemblea

Eliminato: della giunta

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Articolo 27 *Difensore civico*

Eliminato: 8

1. La Comunità si avvale del Difensore Civico operante presso il Consiglio Provinciale di Trento. A tal fine, previa deliberazione **del consiglio**, la Comunità stipula con il Difensore Civico Provinciale specifica convenzione abilitativa così come richiesto dall'articolo 19 terzo comma della L.R. 4. gennaio 1993 n° 1.

Eliminato: dell'assemblea

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti della Comunità, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dalla stessa. Il Difensore Civico, ad istanza dei cittadini o di propria iniziativa, interviene per accertare e, ove possibile, rimuovere, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nell'attività degli uffici e servizi della Comunità e delle istituzioni, enti ed aziende da essa dipendenti, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Capo IV Istituti di partecipazione

Articolo 28 *Conferenza dei sindaci*

1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative ed organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte, è istituita la conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.

2. La conferenza dei Sindaci ha funzioni propositive e consultive.

3. La conferenza è presieduta da un Sindaco eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei voti. Il presidente della conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla conferenza, con funzioni di vice presidente.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti.

5. Assiste e verbalizza il segretario generale o altro dipendente della Comunità.

Articolo 29 *Soggetti titolari*

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa, partecipazione e di accesso all'informazione, salvo quanto previsto dal presente Statuto per specifici istituti di partecipazione ed in materia di accesso al procedimento amministrativo:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della valle di Fiemme;
- b) i cittadini residenti nei Comuni della valle di Fiemme che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.

Articolo 30 *Cittadinanza attiva*

1. In attuazione dell'art. 118 u.c. Cost., la Comunità favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, la Comunità promuove la collaborazione con i soggetti privati, sia singoli che associati.

3. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e la composizione.

Articolo 31 *Partecipazione al procedimento*

Eliminato: 9

Eliminato: Partecipazione dei Comuni

Eliminato: ¶

Eliminato: ¶

1. Oltre che con le modalità espressamente previste dal presente statuto, la partecipazione dei Comuni alle funzioni di governo della Comunità avviene anche mediante la conferenza generale degli amministratori della Comunità e dei Comuni della valle di Fiemme da convocare a cura del presidente della Comunità di regola una volta all'anno per la presentazione generale:¶ dello stato di attuazione del presente statuto;¶ dello stato dei servizi e delle prestazioni erogate dalla Comunità;¶ del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dagli atti programmatici;¶ del grado di integrazione tra le politiche degli enti locali della valle di Fiemme.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,88 cm

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Eliminato: ¶

Eliminato: 30

Eliminato: 1

Eliminato: 2

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione vigente. **La Comunità applica altresì le norme sul processo partecipativo di cui al Capo V ter della L.p. 3/2006 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione.**

2. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

- a) di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti;
- c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
- d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- e) di avere comunicazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione.

4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo da approvarsi da parte **del consiglio**, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Eliminato: dell'assemblea

5. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da **un** regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

6. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, anche svolta con modalità informatiche, intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

Articolo 32

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

Eliminato: 3

1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina le modalità per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

3. Il regolamento detta altresì le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e del nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 33

Proposte e petizioni

Eliminato: 4

1. I cittadini di cui all'articolo **29**, comma 1 lett. b) del presente Statuto possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a tematiche di interesse dell'intera Comunità.

Eliminato: 30

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

a. petizione, la richiesta scritta presentata da almeno 250 cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1 lett. b), diretta a porre all'attenzione degli organi competenti della Comunità una questione di interesse collettivo;

Eliminato: 30

b. proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 250 cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1 lett. b), per l'adozione di un atto **del consiglio o del comitato esecutivo**, a contenuto determinato di interesse della Comunità;

Eliminato: 30

Eliminato: dell'assemblea

3. Le petizioni sono redatte in forma libera. Le proposte devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa e sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.

Eliminato: della giunta

4. Le petizioni e le proposte sono presentate al presidente della Comunità che iscrive all'ordine del giorno dell'organo competente la questione oggetto della petizione e della proposta informandone il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

5. Sull'esito delle petizioni e delle proposte è data informazione al primo firmatario.

Articolo 34

Consultazione popolare

Eliminato: 5

1. La Comunità favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione, che deve riguardare materie di competenza dell'ente, è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta **dal consiglio**, su proposta **del comitato esecutivo**, di **7** componenti **il consiglio**, o di almeno 750 cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

Eliminato: dall'assemblea

Eliminato: dell'organo

Eliminato: 17

Eliminato: l'assemblea

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

4. Possono essere utilizzate anche forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia informatica.

Articolo 35

Referendum

Eliminato: 6

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell'ente. Il referendum è finalizzato a orientare **il consiglio o il comitato esecutivo**, in relazione a tematiche di particolare rilevanza per la Comunità, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Difensore Civico.

Eliminato: l'assemblea

Eliminato: la giunta

2. Il referendum può essere richiesto da almeno 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Fiemme in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nei Comuni della valle di Fiemme che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno dell'organo competente l'oggetto del referendum.

Art. 36 *Esclusioni*

Eliminato: 7

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale della Comunità e non è ammesso con riferimento:

- a) alle materie nelle quali la Comunità è affidataria di competenze di altri enti o condivide la competenza con altri Enti;
- b) allo statuto e al regolamento di funzionamento interno **del consiglio**;
- c) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- d) al sistema contabile, tributario e tariffario della Comunità;
- e) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- f) al personale della Comunità e delle Aziende speciali;
- g) agli Statuti delle aziende partecipate dalla Comunità ed alla loro costituzione;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Eliminato: dell'assemblea

Art. 37 *Norme procedurali*

Eliminato: 8

1. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato promotore composto da non meno di dieci elettori dei consigli comunali della Comunità. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità. Entro venti giorni dal deposito della proposta referendaria presso la segreteria della Comunità, viene iscritta all'ordine del giorno **del consiglio**, la nomina di un Comitato dei garanti cui compete decidere sull'ammissibilità dei quesiti referendari. Il Comitato è composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente ed è nominato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Eliminato: dell'assemblea

2. Il Comitato decide sull'ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina.

3. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate.

4. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 s.m.

5. Il presidente della Comunità, entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni, e qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi in un giorno festivo.

TITOLO III I servizi pubblici locali, le attività economiche e le forme collaborative

CAPO I I servizi pubblici locali

Eliminato: 1

18

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

Articolo 38 *Norme generali*

Eliminato: 9

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni.
2. Nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale dei servizi pubblici a rilevanza economica e industriale coincida con quella della Comunità, la stessa assume la qualità di autorità di ambito, esercitando tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico.

Eliminato: , fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006

3. Spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione dei servizi, utilizzando quelle previste dall'ordinamento, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio in caso di affidamento a terzi o a enti strumentali dei Comuni o della Comunità, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

4. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di territori di più Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre Comunità coinvolte.

5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

6. Per i servizi privi di rilevanza economica si applicano le norme di cui al presente articolo fatta eccezione per il comma 2. Per detti servizi non vige l'obbligo di copertura dei costi di gestione.

Eliminato: her

Eliminato: n

Articolo 39 *Modalità di gestione*

Eliminato: 40

1. La scelta delle forme di gestione da adottare, tra quelle previste dalla legge, viene operata **dal consiglio**, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. I servizi pubblici, qualunque sia la figura organizzativa scelta ed adottata, sono disciplinati in modo da soddisfare le esigenze degli utenti, da rendere effettiva la loro accessibilità, da garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi prefigurati, da informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, da improntare il loro funzionamento a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, e per gli stessi la Comunità determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica la coerenza dei risultati della gestione con gli indirizzi adottati.

Eliminato: dall'assemblea

2. In particolare l'individuazione della modalità di gestione dei servizi pubblici di interesse economico, è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

3. La delibera **consigliare**, di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione;

Eliminato: assembleare

- l'oggetto del servizio e l'interesse pubblico locale da soddisfare;
- gli elementi che giustificano la assunzione del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;

4. La delibera **consigliare**, deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte, le ragioni tecniche, economiche e di opportunità, gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi ove esistenti, i motivi che rendono preferibile il tipo di gestione scelta, le modalità e gli strumenti di controllo.

Eliminato: assembleare

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

5. La delibera **consigliare** di dismissione di un servizio pubblico, oltre a quanto previsto dal comma 3, deve specificare anche gli elementi che giustificano la dismissione del servizio.

Eliminato: assembleare

6. Su tali delibere deve essere acquisito il parere dell'organo di Revisione sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.

CAPO II Le attività economiche

Articolo 40,

Partecipazione della Comunità a società di capitali

Eliminato: 1

1. La Comunità, con deliberazione **del consiglio**, approvata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può costituire società di capitali, nonché acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento, di attività economico-imprenditoriali.

Eliminato: dell'assemblea

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione, che dia una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite in tali iniziative, nonché dalle altre analisi di cui all'art. **39** del presente statuto.

Eliminato: 40

3. Gli amministratori nominati o designati dalla Comunità, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art 16 del presente Statuto, devono essere scelti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, avuto riferimento altresì sia al servizio da erogare da parte della società, che agli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione possono essere sottoscritti con la società a partecipazione pubblica locale appositi contratti di programma, approvati **dal consiglio**.

Eliminato: dall'assemblea

5. I rappresentanti della Comunità nelle società di capitali si impegnano a riferire periodicamente **al consiglio** sulla coerenza della gestione del servizio con gli obiettivi prefissati **dal consiglio**, all'atto della deliberazione di partecipazione alla società, nonché sulle modifiche della compagine sociale e del suo assetto proprietario, su eventuali immobilizzazioni finanziarie della società in altre società ad essa collegate o da essa controllate.

Eliminato: all'assemblea

Eliminato: dall'assemblea

CAPO III Le forme collaborative ed associative

Articolo 41,

Principio di collaborazione

Eliminato: 2

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, la Comunità ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Magnifica Comunità di Fiemme, con altre pubbliche amministrazioni, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. I rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legge.

Articolo 42,

Convenzioni

Eliminato: 3

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

1. La Comunità promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 41.

Eliminato: 2

2. Le convenzioni, deliberate **dal consiglio**, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.

Eliminato: dall'assemblea

3. Con l'approvazione della convenzione la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Articolo 43

Partecipazione ad accordi di programma

Eliminato: 4

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma previsti dalla legislazione è deliberata **dal consiglio**.

Eliminato: dall'assemblea

2. Il presidente stipula l'accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla Comunità spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) l'eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di attuazione dell'accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 44

Consorzi

Eliminato: 5

1. La Comunità partecipa a Consorzi con altre Comunità, Comuni ed enti pubblici, al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata **dal consiglio**, mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

Eliminato: dall'assemblea

3. Il rappresentante della Comunità in seno al consorzio uniforma la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati **dal consiglio**. Prima dell'approvazione del bilancio del consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi della Comunità, il presidente o il suo delegato nel Consorzio riferiscono previamente **al consiglio**, al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

Eliminato: dall'assemblea

Eliminato: all'assemblea

4. Gli atti previsti come fondamentali dallo statuto del Consorzio sono pubblici.

TITOLO IV

Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 45

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

Eliminato: 6

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto.

4. I Comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio della Comunità nelle funzioni, compiti e attività da loro trasferite o affidate. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.

5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 46

Bilancio e contabilità

Eliminato: 7

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.

2. La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, flessibilità, pubblicità.

3. Il bilancio annuale, nonché la relazione programmatica, sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi e devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione l'atto è privo di efficacia per la Comunità.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

6. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti.

Articolo 47

Patrimonio

Eliminato: 8

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento.

2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.

3. La Comunità subentra nella titolarità di tutti i beni patrimoniali del Comprensorio della valle di Fiemme, ai sensi art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006.

Articolo 48, *Tesoriere*

Eliminato: 9

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, **il consiglio** definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Eliminato: l'assemblea

TITOLO V Organizzazione della Comunità

Articolo 49, *Principi*

Eliminato: 50

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri di funzionalità, professionalità e flessibilità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e la ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dal segretario generale, dai dirigenti e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento in modo adeguato e tempestivo delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per funzioni e obiettivi, assicurando la massima flessibilità rispetto alle funzioni dell'ente ed ai programmi dell'amministrazione. Per le predette finalità ai dirigenti sono conferiti, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro, incarichi a tempo determinato, correlati agli obiettivi individuati dagli atti della programmazione approvati **dal consiglio**.

Eliminato: dall'assemblea

5. L'attività si informa al principio di responsabilità, inteso come capacità di conseguire i risultati sulla base degli obiettivi assegnati anche mediante la formazione e qualificazione di tutto il personale. A tal fine devono essere attivati idonei flussi informativi, strumenti per l'assegnazione di compiti decisionali, sistemi di verifica dei risultati conseguiti e sistemi di incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti.

6. La Comunità può disporre tanto di uffici propri quanto avvalersi degli uffici di altri enti pubblici, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

Articolo 50, *Regolamento di organizzazione*

Eliminato: 1

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse;
- b) la previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- c) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità;
- d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di cui alle precedenti lett. b) e c), la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica affidati.

Articolo 51 *Segretario Generale*

Eliminato: 2

1. La Comunità ha un segretario generale, funzionario più elevato in grado della Comunità, che svolge le funzioni attribuite al segretario generale comunale, ed inoltre assicura il dovuto coordinamento tra i vari Servizi e le varie attività, operando il collegamento di ognuna di queste con l'intera organizzazione della Comunità.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il segretario generale e i dirigenti e responsabili di servizio ed ufficio distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca autonomia e professionalità.

Articolo 52 *Personale*

Eliminato: 3. Al segretario generale della Comunità compete il trattamento economico-giuridico previsto per i segretari generali dei Comuni di popolazione pari a quella della Comunità, ivi comprese le norme per l'accesso al posto.¶

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità applica al proprio personale il contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto delle autonomie locali.

Eliminato: 3

Articolo 53 *Sistema dei controlli interni*

Eliminato: 4

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri in particolare orientati ad accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, sono individuati i seguenti sistemi di controllo interno attivati sulla base delle relative disposizioni:

- a) la programmazione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (o atto generale di indirizzo) ed il piano dettagliato degli obiettivi e dei correlati indicatori;
- b) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- c) il controllo di gestione finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
- d) il controllo di risultato, che si estrinseca attraverso la valutazione del segretario e dei dirigenti e/o responsabili di strutture.

Articolo 54 *Controllo di gestione*

Eliminato: 5

1. **Il comitato esecutivo** definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività della Comunità sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati **dal consiglio**.

Eliminato: La giunta

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dalla Comunità, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

Eliminato: dall'assemblea

Eliminato: 1

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse della Comunità.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

TITOLO VI **Norme transitorie e finali**

Articolo 55 *Norme transitorie*

1. La Comunità territoriale della val di Fiemme subentra ex art. 42 legge provinciale n. 3 del 2006 nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Comprensorio della Valle di Fiemme.

2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del disciolto Comprensorio della Valle di Fiemme, mantengono vigore, in quanto compatibili, fino a diversa disposizione della Comunità.

Articolo 56 *Norme finali*

1. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei Comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali.

Eliminato: Articolo 56¶
Norme programmatiche in materia di personale¶

¶
1. Entro dodici mesi dalla data del Decreto previsto dall'art. 8 comma 13 della legge provinciale n. 3 del 2006, la Comunità si impegna a verificare la dotazione organica complessiva del personale della Comunità e dei Comuni. ¶
2. Sarà cura della Comunità e dei Comuni definire l'organico del personale destinato allo svolgimento delle competenze ed attribuzioni degli uffici pubblici appartenenti al territorio in termini unitari, mediante l'adozione da parte della Conferenza dei Sindaci di linee programmatiche per l'impiego del personale, che costituiscono riferimento per le politiche del personale dei Comuni e della Comunità.¶

Eliminato: 7

Eliminato: 3. In sede di prima applicazione del presente Statuto, le disposizioni di cui all'art. 52 comma 3 del presente statuto si applicano al titolare di ruolo della segreteria del Comprensorio della Valle di Fiemme.¶

Eliminato: 8

Eliminato: 1

attualmente così individuate:

assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;

assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;

urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei Comuni e con la Costituzione;

espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;

programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 dell'art. 8 della LP n. 3 del 2006 nelle materie: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;

infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;

opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;

servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei Comuni, fermo restando che qualora gli stessi vengano mantenuti in capo ai singoli Comuni, deve essere assicurato il principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni, e in particolare:

- 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- 2) ciclo dei rifiuti;
- 3) trasporto locale;
- 4) distribuzione dell'energia.

2. Specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai Comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata di cui al comma 1, possono essere trattenuti dai singoli Comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni con le modalità previste dall'art. 8 comma 7 della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. La Comunità esercita inoltre i compiti o attività, già dei Comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, individuati a sensi dell'art. 8 comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Spettano infine alla Comunità

4. Le deliberazioni previste alle lettere e) e g), quale condizione della loro efficacia devono essere approvate da almeno sei consigli dei Comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione. Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del presidente della Comunità i Consigli comunali non si siano espressi, le deliberazioni dell'assemblea si intendono comunque approvate.

5. Sui provvedimenti di cui alle lett. d), f), e sulle competenze di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 qualora attribuite alla Comunità, e su tutti gli atti per i quali l'assemblea lo stabilisca, è richiesto il parere preventivo dei Comuni. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'assemblea può deliberare prescindendo dal parere medesimo.

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.

2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta da un Sindaco eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei voti. Il presidente della Conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla Conferenza, con funzioni di vice presidente.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. Assiste e verbalizza il segretario generale della Comunità. La Conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti.

4. La Conferenza dei Sindaci esprime un parere sugli atti dell'assemblea concernenti:

a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;

b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;

c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e piani di sviluppo economico e sociale;

d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della Comunità;

5. La Conferenza, può esprimere il proprio parere anche sulle questioni che l'assemblea e la giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione.

6. I pareri della Conferenza dei Sindaci sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere s'intende favorevole.

7. La Conferenza, integrata dal Presidente della Comunità membro a pieno titolo, adotta le linee programmatiche in materia di personale di cui all'art. 56 del presente Statuto.

8. La Conferenza svolge altresì le funzioni di Collegio dei Sindaci ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006.